

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004 , n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Vigente al : 3-3-2023

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli [articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione](#);

Visto l'[articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Visto il [decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368](#), recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'[articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), e successive modifiche e integrazioni;

Visto il [decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490](#), recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'[articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352](#);

Visto l'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2003;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#);

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. E' approvato l'unito [codice dei beni culturali e del paesaggio](#), composto di 184 articoli e dell'allegato A, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 gennaio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Urbani, Ministro per i beni e le
attivit  culturali

La Loggia, Ministro per gli affari
regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

PARTE PRIMA

Disposizioni generali

Articolo 7

Funzioni e compiti in materia di valorizzazione
del patrimonio culturale

1. Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali principi le regioni esercitano la propria potest  legislativa.

2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attivit  di valorizzazione dei beni pubblici.

Articolo 7-bis

(((Espressioni di identita' culturale collettiva)))

((1. Le espressioni di identita' culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversita' culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilita' dell'articolo 10.))